

sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della detta direttiva.

2) L'Irlanda è condannata alle spese.

**Sentenza della Corte (Settima Sezione) 10 maggio 2007,  
Commissione/Belgio**

**(Causa C-407/06)**

«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2003/105/CE — Protezione dei lavoratori  
— Pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose —  
Mancata trasposizione entro il termine impartito»

*Ricorso per inadempimento — Esame della Corte nel merito — Situazione da prendere in considerazione — Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 9)*

**Oggetto**

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, entro il termine previsto, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2003, 2003/105/CE, che modifica la direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (GU L 345, pag. 97).

## Dispositivo

- 1) Non avendo adottato, entro il termine previsto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2003, 2003/105/CE, che modifica la direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva.
  
- 2) Il Regno del Belgio è condannato alle spese.

**Ordinanza della Corte (Settima Sezione) 15 maggio 2007,  
Ricosmos/Commissione**

**(Causa C-420/05 P)**

«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Codice doganale — Operazione di transito comunitario esterno — Sgravio di dazi all'importazione — Presupposti — Rispetto dei termini — Diritti della difesa — Principio di proporzionalità — Nozione di negligenza manifesta — Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato»

1. *Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Motivi — Motivo non suffragato da argomenti giuridici — Irricevibilità [Art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 112, n. 1, lett. c)] (v. punti 64, 70, 116, 120, 161, 165-166)*